

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** N.662 DEL 16 NOV 2021

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 58102/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso da una paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata notificato via PEC il 13 ottobre 2021. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Maurizio Costanzo. Compenso presunto complessivo di € 1.623,27, spese generali, C.A.P. ed I.V.A. compresi. (rif. ns. fasc. n. 6891).

Esercizio 2022 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato	€	_____
- Utilizzato	€	_____
- Presente Atto	€	1.623,27
- Residuo	€	_____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

Data 15/11/2021

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Sig. Roberto Garbini

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Sig. Roberto Garbini

Data 15.11.21 Firma Roberto GarbiniIl Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta GiuzioData _____ Firma Angela Giuzio

Proposta n. 825 del 15.11.2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIOFavorevole

Data 16/11/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magrini**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**FAVOREVOLE

Data 16.11.2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

**II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE**

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernente, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riodino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 10277 del 27.3.19 perveniva al protocollo generale dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata una richiesta di risarcimento danni, non quantificati, per presunta responsabilità medica, da parte di una paziente, in conseguenza dell'intervento chirurgico effettuato in data 19.6.18;
- il sinistro *de quo* veniva rubricato dalla proponente U.o.s.d. al numero 15/2019 e trasmesso, con nota prot. n. 11006 del 2.4.19 alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;
- in pari data la U.o.s.d. provvedeva a richiedere al legale della istante, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, copia della perizia medico-legale attestante i fatti denunciati, con l'indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- nelle more della valutazione in ordine all'esistenza del danno lamentato e di eventuali profili di responsabilità in capo all'Azienda, la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri – con nota prot. n. 11566 dell'8.4.19 – trasmetteva al Responsabile della U.o.s.d. interessata la suddetta richiesta risarcitoria;

- la controparte non forniva riscontro alla richiesta di integrazione documentale e, pertanto, la fase istruttoria del sinistro *de quo* non veniva completata;
- in data 20.4.21 perveniva al protocollo generale dell'Azienda l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. 2174-2021 promosso dalla medesima paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera davanti all'ADR *Intesa S.r.l.* di Roma, il cui 1° incontro - originariamente fissato in data 11.5.21 - era stato differito dal predetto organismo al 2.7.2021, onde consentire a questa Amministrazione di poter acquisire la perizia medico legale da parte dell'avvocato di parte attrice, e di poter conseguentemente disporre di elementi utili ai fini di una compiuta valutazione circa la posizione da assumere, oltre di poter assolvere all'obbligo di comunicazione nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie interessati di cui all'art. 13 della legge n. 24/2017 e ss.mm.ii.;
- la sopracitata istanza è stata debitamente trasmessa agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24
- in data 23.4.21 la U.o.s.d. provvedeva a richiedere al legale della istante, copia della perizia medico-legale;
- in vista dell'incontro di mediazione, il sinistro *de quo* veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 22.6.21;
- il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 14/2021 relativo alla richiamata seduta del 22.6.21 – esaminati gli atti relativi al sinistro - proponeva alla Direzione Strategica di dare mandato all'Avv. Giorgio Calò di rappresentare la non adesione dell'Azienda alla mediazione, stante, allo stato, la non ravvisata sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari;
- in data 2.7.21 l'Avv. Calò informava la scrivente U.o.s.d. dell'esito negativo del suddetto procedimento di mediazione;

CONSIDERATO che:

- il 26 ottobre 2021 è stato notificato presso questa Azienda il Ricorso n. 58102/21 R.G. ex 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dalla medesima paziente per il risarcimento dei danni, patiti e patienti, quantificati in € 25.000,00, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico effettuato in data 19.6.18;
- in ossequio alla Legge n. 24/2017 e ss.mm.ii. si trasmetteva al Responsabile f.f. della U.o.s.d. interessata il suddetto ricorso;

RILEVATO

che, nell'intervallo di tempo intercorso tra la chiusura (con verbale negativo) della mediazione e la notifica del richiamato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non risultano essere intervenuti elementi di novità in ordine al sinistro occorso alla paziente tali da determinare una revisione delle valutazioni precedentemente formulate dal C.V.S. in ordine all'insussistenza, allo stato, di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari;

RITENUTO pertanto, opportuno, alla luce di tutto quanto sopra esposto, resistere nel giudizio introdotto dalla paziente con Ricorso n. 58102/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. e di procedere alla nomina di un Legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa dell'Azienda nel predetto giudizio;

CONSIDERATO che dall'1.1.2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno individuare – quale legale da incaricare per la difesa dell'Azienda nel richiamato giudizio – l'Avv. Maurizio Costanzo, regolarmente iscritto all'Albo Aziendale, in applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi;

CONSIDERATO che:

- la proponente U.o.s.d., come concordato col predetto Legale, ha elaborato un preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata apposita procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Carlo Passaglia, 14;
- la proponente U.o.s.d., come concordato col predetto Legale, ha elaborato un preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 1.623,27 (€ 1.112,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", dell'Esercizio 2022;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE


per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio n. 58102/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c., promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Maurizio Costanzo conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Carlo Passaglia, 14;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 1.623,27 (€ 1.112,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 1.623,27 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" dell'Esercizio 2022.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000025 del 25 febbraio ;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine compreso il frontespizio e da n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)



rg

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	825 DEL 15.11.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	662 DEL 16.11.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **16.11.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato -

